

**Regolamento  
sulle supplenze dei docenti**  
(del 13 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 82 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995;

**decreta:**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

<sup>2</sup>Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

**Supplenza interna**

**Art. 2** <sup>1</sup>Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

<sup>2</sup>Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

**Criteri di scelta**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all'insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l'idoneità.

<sup>2</sup>A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.<sup>1</sup>

<sup>3</sup>La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

<sup>4</sup>Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.<sup>2</sup>

**Competenza**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'assunzione del supplente compete al direttore dell'Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.

<sup>2</sup>Le sezioni dell'insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d'Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all'art. 3.<sup>3</sup>

**Retribuzione**

**Art. 5** <sup>1</sup>I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all'orario completo del docente supplito:

- fr. 1298.– nelle scuole dell'infanzia senza refezione;
- fr. 1298.– nelle scuole dell'infanzia con refezione; a questo importo si aggiungono, per ogni momento di refezione, 25 fr. e il pranzo gratuito;
- fr. 1496.– nelle scuole elementari, medie e speciali;
- fr. 1617.– nelle scuole post obbligatorie.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.

**Diritto suppletorio e incarico**

**Art. 6**<sup>5</sup> <sup>1</sup>Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup>Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d'impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall'autorità di nomina in rapporto di

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.

## **406.160**

incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Rimane riservata l'applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell'art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

### **Norme finali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Questo regolamento abroga il Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

<sup>2</sup>Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.

Pubblicato nel BU **1996**, 59.

---

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.